

Legge 12 Novembre 2011, n. 138
Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2012)

Articolo 9
Liberalizzazione dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica

Sintesi della principali novità:

1. Prevalenza sulle discipline di settore:

*All'articolo 9, comma 2, lettera n) viene ristabilito il principio (già in precedenza previsto dall'articolo 23-bis) secondo cui le disposizioni dell'articolo 4 della legge n. 148/2011 **prevalgono sulle discipline di settore con esse incompatibili**. E' infatti prescritto che al comma 34 dell'articolo 4 della l. n. 148/2011 è premesso il seguente periodo: “Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili”.*

2. Delibera Quadro:

All'articolo 9, comma 2, lettera a) è previsto che al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 148/2011 stata aggiunta la previsione secondo cui nella delibera quadro - adottata dall'ente locale al fine di supportare la scelta di favorire il mantenimento di un regime di esclusiva del servizio – “enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa”;

3. Parere dell'AGCM:

*All'articolo 9, comma 2, lettera b) è stata apportata una precisazione – per nulla esaustiva - alle finalità che (ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 148/2011) la trasmissione della Delibera Quadro - da parte dell'ente locale - all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dovrebbe perseguire. Secondo la nuova formulazione, infatti, il testo della Delibera Quadro è inviato all'AGCM “**anche**” (nuova congiunzione inserita dal legislatore) ai fini della relazione al Parlamento.*

4. Verifica della legittimità dell'esclusiva:

*All'articolo 9, comma 2, lettera c) è stato rafforzato l'obbligo di verifica delle condizioni che legittimano il mantenimento di un regime di esclusiva del servizio (il quale - come noto - ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 148/2011 è sottoposto ad una verifica entro il **13 agosto del 2012** e poi periodicamente secondo gli ordinamenti degli enti locali). E' stato, infatti, precisato che in caso di mancata verifica e comunque in “assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva”.*

5. Affidamenti diretti in caso di valore economico del servizio pari o inferiore a 900.000 euro:

*All'articolo 9, comma 2, lettera d) è stato prescritto che in relazione alla facoltà in oggetto - prescritta ai sensi del comma 13 dell'articolo 4 della legge n. 148/2011 – “al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto **divieto espresso di frazionamento del medesimo e del relativo affidamento**”.*

6. Poteri del Prefetto e del Governo:

All'articolo 9, comma 2, lettera g) è stato previsto l'inserimento del nuovo comma 32-bis all'articolo 4 della legge n. 148/2011. Nello specifico è stata introdotta la previsione di un sistema di accertamento degli obblighi cui sono sottoposti gli enti locali. In particolare, al fine di assicurare il rispetto del regime transitorio è previsto che il **Prefetto** accerti che gli enti locali abbiano attuato il processo di liberalizzazione. In caso di inottemperanza quest'ultimo assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente il termine, il **Governo**, ricorrendone i presupposti esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione della relativa legge di attuazione 5 giugno 2003, n. 131, articolo 8.

7. Partecipazione alle gare delle società affidatarie dirette di servizi:

All'articolo 9, comma 2, lettera l) è stata circoscritta in modo preciso la facoltà di partecipazione alle gare da parte dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali. A tal fine è stato sostituito il contestato ultimo periodo del comma 33 dell'articolo 4 della legge n. 148/2011 (il quale, come noto, riproponeva la formulazione del comma 9 dell'abrogato articolo 23-bis il quale era stato oggetto di un significativo contenzioso in ordine alla definizione dell'esatta portata interpretativa). In tale prospettiva, ai sensi della nuova formulazione: *"I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13"*.

8. Obblighi di trasparenza e pubblicità:

All'articolo 9, comma 2, lettera m) sono stati prescritti precisi obblighi in capo agli enti pubblici. In particolare, dopo il comma 33 dell'articolo 4 della legge n. 148/2011 è stato inserito il nuovo comma **33-bis** secondo cui: *"Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità"*.

9. Rinvio all'adozione di uno specifico Decreto del Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale:

All'articolo 9, comma 2, lettera m) è stato – altresì – prescritto l'inserimento del nuovo comma **33-ter** (sempre relativo all'articolo 4 della legge n. 148/2011) con il quale è stato demandato ad un futuro Decreto Ministeriale la definizione:

- a) dei criteri per la verifica dei principi di liberalizzazione ed apertura al mercato di cui al comma 1 dell'articolo 4 della l. n. 148/2011; nonché per l'adozione della delibera quadro;
- b) delle modalità di attuazione del comma 33-bis dell'articolo 4 della l. 148/2011 di cui al precedente punto 7 in tema di obblighi di trasparenza e pubblicità;
- c) delle ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni in tema di liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.